

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3053-ter}

PROPOSTA DI LEGGE

**APPROVATA DALLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(FINANZE E TESORO) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

nella seduta del 20 luglio 1988 (Stampato n. 805)

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

ZANELLA, SCEVAROLLI, SIGNORI, RIGO, GRAZIANI

Autorizzazione ad effettuare negli anni 1989, 1990 e 1991
le lotterie di Viareggio e di Venezia

(Già articolo 1, comma 1 [per la parte concernente le lotterie di Viareggio e di Venezia]; articolo 1, comma 2, primo periodo; articolo 2, commi 1 e 2 [per la parte concernente le lotterie di Viareggio e di Venezia] e articolo 3 della proposta di legge n. 3053, stralciati della VI Commissione permanente [Finanze] in sede legislativa, nella seduta del 18 novembre 1988)

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È autorizzata per l'anno 1989 e, qualora non intervenga un provvedimento di legge di riordino della materia, per gli anni 1990 e 1991, l'effettuazione delle lotterie di Viareggio e di Venezia.

2. Gli utili della lotteria di Viareggio e della lotteria di Venezia sono devoluti per metà ai comuni interessati, per le finalità indicate nella legge 28 aprile 1983, n. 174, e per metà sono versati in conto entrata del bilancio dello Stato

3.

.....

ART. 2.

1. I biglietti delle lotterie di Viareggio e di Venezia possono essere venduti anche all'estero, conformemente alle norme vigenti nei singoli Stati.

2. L'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), l'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) e gli altri organismi italiani operanti all'estero sono autorizzati, di intesa col Ministero delle finanze, a distribuire all'estero i biglietti delle lotterie di Viareggio e di Venezia.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.